

Statuto 2016

Consorzio "PROGETTO SOLIDARIETA"

Distretto Sociale di Mantova

TITOLO I

NORME GENERALI

Articolo 1

Costituzione

1. I Comuni di Bagnolo S.Vito, Bigarello, Borgo Virgilio, Castelbelforte, Castel d'Ario, Castellucchio, Curtatone, Marmirolo, Mantova, Porto Mantovano, Roncoferraro, Roverbella, Rodigo, San Giorgio di Mantova, Villimpenta, si costituiscono in Consorzio ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per la gestione in forma associata della programmazione e della realizzazione degli obiettivi del Piano di Zona e di quanto previsto dalla L. 328/2000 e da altre leggi vigenti in materia nell'ambito territoriale corrispondente al

PROPOSTA MODIFICHE STATUTO 2019

Consorzio "PROGETTO SOLIDARIETA"

Distretto Sociale di Mantova

TITOLO I

NORME GENERALI

Articolo 1

Costituzione

1. I Comuni di Bagnolo S.Vito, Bigarello, Borgo Virgilio, Castelbelforte, Castel d'Ario, Castellucchio, Curtatone, Marmirolo, Mantova, Porto Mantovano, Roncoferraro, Roverbella, Rodigo, San Giorgio di Bigarello di Mantova, Villimpenta, si costituiscono in Consorzio ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per la gestione in forma associata della programmazione e della realizzazione degli obiettivi del Piano di Zona e di quanto previsto dalla L. 328/2000 e da altre leggi vigenti in materia nell'ambito territoriale corrispondente al

<p>Distretto sanitario di Mantova che trova concreta espressione nell'azione di indirizzo politico dell'assemblea dei Sindaci, nell'attuazione amministrativa dell'accordo di programma e nelle attività di coordinamento tecnico, amministrativo e gestionale dell'ufficio di piano come previsto dall'atto costitutivo.</p> <p>2. Il Consorzio è dotato di personalità giuridica e autonomia gestionale.</p> <p>3.E' ammessa la partecipazione di altri enti sia pubblici che privati al consorzio stesso.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 2</p> <p style="text-align: center;"><u>Denominazione - Sede - Durata</u></p> <p>1. Il Consorzio assume la denominazione di "Progetto solidarietà";</p> <p>2. Il Consorzio ha la sede legale nel Comune di Mantova. Può esercitare attività e funzioni presso sedi operative situate nei</p>	<p>Distretto sanitario di Mantova che trova concreta espressione nell'azione di indirizzo politico dell'assemblea dei Sindaci, nell'attuazione amministrativa dell'accordo di programma e nelle attività di coordinamento tecnico, amministrativo e gestionale dell'ufficio di piano come previsto dall'atto costitutivo.</p> <p>2. Il Consorzio è dotato di personalità giuridica e autonomia gestionale.</p> <p>3.E' ammessa la partecipazione di altri enti sia pubblici che privati al consorzio stesso.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 2</p> <p style="text-align: center;"><u>Denominazione - Sede - Durata</u></p> <p>1. Il Consorzio assume la denominazione di "Progetto solidarietà";</p> <p>2. Il Consorzio ha la sede legale nel Comune di Mantova. Può esercitare attività e funzioni presso sedi operative situate nei</p>
--	--

Comuni associati.

3. La durata del Consorzio è fissata in anni 10 dalla data di approvazione dell'atto costitutivo, fatta salva la facoltà dei Comuni consorziati di prorogarne la durata per un altro periodo, comunque non superiore ad anni dieci.

Articolo 3

Finalità

1. Scopo del Consorzio è la gestione in forma associata della programmazione e della realizzazione degli obiettivi del Piano di Zona e di quanto previsto dalla L. 328/2000 e da altre leggi vigenti in materia

Il Consorzio provvede altresì alla gestione in forma associata dei seguenti servizi:

- a) servizio tutela minori
- b) rilascio delle comunicazioni preventive d'esercizio e accreditamento dei servizi e delle strutture socio-assistenziali

Comuni associati.

3. La durata del Consorzio è fissata in anni 10 dalla data di approvazione dell'atto costitutivo, fatta salva la facoltà dei Comuni consorziati di prorogarne la durata per un altro periodo, comunque non superiore ad anni dieci.

Articolo 3

Finalità

1. Scopo del Consorzio è la gestione in forma associata della programmazione e della realizzazione degli obiettivi del Piano di Zona e di quanto previsto dalla L. 328/2000 e da altre leggi vigenti in materia

Il Consorzio provvede altresì alla gestione in forma associata dei seguenti servizi:

- a) servizio tutela minori
- b) rilascio delle comunicazioni preventive d'esercizio e accreditamento dei servizi e delle strutture socio-assistenziali

<p>c) ogni altro servizio che possa essere gestito in forma associata negli ambiti previsti dalla L. 328/2000 e da altre leggi vigenti in materia, garantendo l'integrazione tra le diverse funzioni e l'ottimizzazione degli interventi secondo criteri di efficacia e di efficienza.</p> <p>L'individuazione specifica degli interventi da gestirsi in forma unitaria attraverso il Consorzio deve tenere conto dei seguenti criteri:</p> <p>a) rilevanza dell'intervento per una gestione integrata, anche al fine di garantire ai cittadini punti di riferimento omogenei ed unitari all'interno di uno specifico ambito territoriale, evitare sovrapposizioni e parcellizzazioni degli interventi, migliorare l'accesso ai Servizi;</p> <p>b) miglioramento rispetto alla singola gestione del rapporto</p>	<p>c) ogni altro servizio che possa essere gestito in forma associata negli ambiti previsti dalla L. 328/2000 e da altre leggi vigenti in materia, garantendo l'integrazione tra le diverse funzioni e l'ottimizzazione degli interventi secondo criteri di efficacia e di efficienza.</p> <p>L'individuazione specifica degli interventi da gestirsi in forma unitaria attraverso il Consorzio deve tenere conto dei seguenti criteri:</p> <p>a) rilevanza dell'intervento per una gestione integrata, anche al fine di garantire ai cittadini punti di riferimento omogenei ed unitari all'interno di uno specifico ambito territoriale, evitare sovrapposizioni e parcellizzazioni degli interventi, migliorare l'accesso ai Servizi;</p> <p>b) miglioramento rispetto alla singola gestione del rapporto</p>
--	--

<p>costi-benefici sul piano sociale;</p> <p>c) conseguimento dei fini stabiliti nell'atto costitutivo e nel presente Statuto, improntando la propria azione agli indirizzi ed ai programmi degli Enti fondatori.</p> <p>2. Il Consorzio può partecipare ad Enti, Società ai sensi delle vigenti norme.</p> <p>3. Per il raggiungimento delle finalità indicate il Consorzio è tenuto ad attuare gli indirizzi programmatici forniti dagli Enti consorziati attraverso i piani-programmi elaborati o attraverso gli indirizzi dell'Assemblea.</p> <p>4. Il Consorzio è impegnato a:</p> <ul style="list-style-type: none">• promuovere assemblee;• partecipare ad incontri indetti da associazioni allo scopo di discutere proposte collettive circa lo sviluppo del welfare mantovano;• curare i rapporti con le istituzioni sanitarie, sociali e	<p>costi-benefici sul piano sociale;</p> <p>c) conseguimento dei fini stabiliti nell'atto costitutivo e nel presente Statuto, improntando la propria azione agli indirizzi ed ai programmi degli Enti fondatori.</p> <p>2. Il Consorzio può partecipare ad Enti, Società ai sensi delle vigenti norme.</p> <p>3. Per il raggiungimento delle finalità indicate il Consorzio è tenuto ad attuare gli indirizzi programmatici forniti dagli Enti consorziati attraverso i piani-programmi elaborati o attraverso gli indirizzi dell'Assemblea.</p> <p>4. Il Consorzio è impegnato a:</p> <ul style="list-style-type: none">• promuovere assemblee;• partecipare ad incontri indetti da associazioni allo scopo di discutere proposte collettive circa lo sviluppo del welfare mantovano;• curare i rapporti con le istituzioni sanitarie, sociali e
---	---

scolastiche;

- predisporre pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e le modalità per la migliore fruizione dei servizi.

Articolo 4

Costi e quote di partecipazione

1. I costi per il funzionamento del Consorzio sono a carico dei Comuni costituenti il Consorzio in proporzione al numero degli abitanti.

2. I costi riguardanti il funzionamento sono parte integrante del Bilancio Preventivo e Consuntivo del Consorzio.

3. In relazione alla definizione degli obiettivi programmatici di ciascun esercizio e alle eventuali modifiche della normativa nazionale e regionale, le quote possono essere modificate senza modificare l'atto costitutivo e lo statuto, mediante atto deliberativo che,

scolastiche;

- predisporre pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e le modalità per la migliore fruizione dei servizi.

Articolo 4

Costi e quote di partecipazione

4. I costi per il funzionamento del Consorzio sono a carico dei Comuni costituenti il Consorzio in proporzione al numero degli abitanti.

5. I costi riguardanti il funzionamento sono parte integrante del Bilancio Preventivo e Consuntivo del Consorzio.

6. In relazione alla definizione degli obiettivi programmatici di ciascun esercizio e alle eventuali modifiche della normativa nazionale e regionale, le quote possono essere modificate senza modificare l'atto costitutivo e lo statuto, mediante atto deliberativo che,

previa deliberazione consigliare degli Enti, potrà essere assunto dall'Assemblea.

Articolo 5

Partecipazione degli Enti
consorziati - Informazione -
Verifica

1. Gli atti dell'Assemblea su cui è richiesta la preventiva espressione di volontà degli organi di indirizzo dei Comuni associati sono i seguenti:

- a) modifiche statutarie;
- b) richieste di adesione di altri soggetti sia pubblici che privati;
- c) partecipazione del Consorzio ad altri Enti sia pubblici che privati;
- d) modifiche dei parametri e delle quote partecipative.

Le proposte riguardanti gli atti suddetti vengono inviate agli Enti consorziati che sono tenuti ad esprimersi entro giorni trenta (30) dalla data di ricevimento.

previa deliberazione consigliare degli Enti, potrà essere assunto dall'Assemblea.

Articolo 5

Partecipazione degli Enti
consorziati - Informazione -
Verifica

1. Gli atti dell'Assemblea su cui è richiesta la preventiva espressione di volontà degli organi di indirizzo dei Comuni associati sono i seguenti:

- a) modifiche statutarie;
- b) richieste di adesione di altri soggetti sia pubblici che privati;
- c) partecipazione del Consorzio ad altri Enti sia pubblici che privati;
- d) modifiche dei parametri e delle quote partecipative.

Le proposte riguardanti gli atti suddetti vengono inviate agli Enti consorziati che sono tenuti ad esprimersi entro giorni trenta (30) dalla data di ricevimento.

<p>2. Viene inoltre acquisito il parere preventivo degli Enti consorziati a mezzo di deliberazione, sui seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none">a) bilancio preventivo;b) conto consuntivo;c) definizione delle strategie generali e dei programmi con particolare riferimento al Piano-programma annuale;d) regolamento di funzionamento dell'Assemblea del Consorzio;e) investimenti pluriennali, acquisizioni e alienazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione. <p>Le proposte riguardanti gli atti suddetti vengono trasmesse agli Enti consorziati che debbono esprimere parere entro 30 giorni dal ricevimento. In caso di mancata espressione del parere l'obbligo di consultazione si considera soddisfatto.</p> <p>L'accesso agli atti è previsto</p>	<p>2. Viene inoltre acquisito il parere preventivo degli Enti consorziati a mezzo di deliberazione, sui seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none">a) bilancio preventivo;b) conto consuntivo;c) definizione delle strategie generali e dei programmi con particolare riferimento al Piano-programma annuale;d) regolamento di funzionamento dell'Assemblea del Consorzio;e) investimenti pluriennali, acquisizioni e alienazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione. <p>Le proposte riguardanti gli atti suddetti vengono trasmesse agli Enti consorziati che debbono esprimere parere entro 30 giorni dal ricevimento. In caso di mancata espressione del parere l'obbligo di consultazione si considera soddisfatto.</p> <p>L'accesso agli atti è previsto</p>
--	--

dalla normativa vigente e verrà disciplinato da apposito regolamento.

E' comunque garantito agli Enti aderenti l'accesso a tutti gli atti di gestione approvati ed assunti dagli organi del Consorzio.

TITOLO II

ORGANI DEL CONSORZIO

CAPO I

Norme generali

Articolo 6

Organi

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7

Disposizioni comuni

Il funzionamento degli organi è disciplinato da appositi regolamenti.

CAPO II

Assemblea del Consorzio

dalla normativa vigente e verrà disciplinato da apposito regolamento.

E' comunque garantito agli Enti aderenti l'accesso a tutti gli atti di gestione approvati ed assunti dagli organi del Consorzio.

TITOLO II

ORGANI DEL CONSORZIO

CAPO I

Norme generali

Articolo 6

Organi

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7

Disposizioni comuni

Il funzionamento degli organi è disciplinato da appositi regolamenti.

CAPO II

Assemblea del Consorzio

Articolo 8

Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo istituzionale del Consorzio. Rappresenta la diretta espressione degli Enti aderenti, e sintetizza gli interessi associati economici, sociali e politici rappresentati.
2. L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti degli Enti consorziati o delegati, in forma scritta in via temporanea e/o definitiva, della loro amministrazione, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata nel precedente articolo 4.

Articolo 9

Prima seduta dell'Assemblea -

Convocazione - Presidenza -

Accertamento della regolare

costituzione e nomina del

Presidente dell'Assemblea

1. La prima seduta dell'Assemblea del Consorzio è convocata entro 20

Articolo 8

Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo istituzionale del Consorzio. Rappresenta la diretta espressione degli Enti aderenti, e sintetizza gli interessi associati economici, sociali e politici rappresentati.
2. L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti degli Enti consorziati o delegati, in forma scritta in via temporanea e/o definitiva, della loro amministrazione, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata nel precedente articolo 4.

Articolo 9

Prima seduta dell'Assemblea -

Convocazione - Presidenza -

Accertamento della regolare

costituzione e nomina del

Presidente dell'Assemblea

1. La prima seduta dell'Assemblea del Consorzio è convocata entro 20

giorni dalla pubblicazione dello Statuto nel Bollettino Ufficiale Regionale e deve vedere la presenza di tutti gli Enti consorziati.

2. La prima seduta dell'Assemblea è convocata dal Sindaco del comune capoluogo.

Articolo 10

Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e controllo del Consorzio ed ha competenza sugli atti fondamentali sotto indicati:

a) la nomina del Vice Presidente dell'Assemblea consortile fra i suoi componenti;

b) la nomina dei sei componenti il Consiglio di Amministrazione;

c) la revoca del presidente e dei sei componenti del Consiglio di amministrazione

d) la nomina e revoca del Revisore dei Conti;

e) l'approvazione del piano di programma annuale;

giorni dalla pubblicazione dello Statuto nel Bollettino Ufficiale Regionale e deve vedere la presenza di tutti gli Enti consorziati.

2. La prima seduta dell'Assemblea è convocata dal Sindaco del comune capoluogo.

Articolo 10

Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e controllo del Consorzio ed ha competenza sugli atti fondamentali sotto indicati:

a) la nomina del Vice Presidente dell'Assemblea consortile fra i suoi componenti;

b) la nomina dei sei componenti il Consiglio di Amministrazione;

c) la revoca del presidente e dei sei componenti del Consiglio di amministrazione

d) la nomina e revoca del Revisore dei Conti;

e) l'approvazione del piano di programma annuale;

<p>f) l'approvazione del bilancio preventivo annuale e pluriennale e le relative variazioni;</p> <p>g) l'approvazione del conto consuntivo;</p> <p>h) le deliberazioni sulla partecipazione del Consorzio ad enti pubblici e privati</p> <p>i) le deliberazioni sull'assunzione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea;</p> <p>j) le proposte agli Enti consorziati di eventuali modifiche statutarie;</p> <p>k) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;</p> <p>l) l'ammissione di altri soggetti pubblici al Consorzio;</p> <p>m) il regolamento di funzionamento dell'Assemblea del Consorzio;</p> <p>n) gli investimenti pluriennali, le</p>	<p>f) l'approvazione del bilancio preventivo annuale e pluriennale e le relative variazioni;</p> <p>g) l'approvazione del conto consuntivo;</p> <p>h) le deliberazioni sulla partecipazione del Consorzio ad enti pubblici e privati</p> <p>i) le deliberazioni sull'assunzione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea;</p> <p>j) le proposte agli Enti consorziati di eventuali modifiche statutarie;</p> <p>k) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;</p> <p>l) l'ammissione di altri soggetti pubblici al Consorzio;</p> <p>m) il regolamento di funzionamento dell'Assemblea del Consorzio;</p> <p>n) gli investimenti pluriennali, le</p>
---	---

<p>acquisizioni e le alienazioni eccedenti l'ordinaria Amministrazione.</p> <p>2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dal Consiglio d'Amministrazione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 11</p> <p style="text-align: center;"><u>Convocazione dell'Assemblea</u></p> <p>1. La convocazione ordinaria dell'Assemblea, da tenersi almeno due volte all'anno, e l'ordine del giorno da discutere sono perfezionati dal Presidente dell'Assemblea, sentito il presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente dell'Assemblea del Consorzio provvede a trasmettere per iscritto, anche a mezzo telefax,</p>	<p>acquisizioni e le alienazioni eccedenti l'ordinaria Amministrazione.</p> <p>2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dal Consiglio d'Amministrazione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 11</p> <p style="text-align: center;"><u>Convocazione dell'Assemblea</u></p> <p>1. La convocazione ordinaria dell'Assemblea, da tenersi almeno due volte all'anno, e l'ordine del giorno da discutere sono perfezionati dal Presidente dell'Assemblea, sentito il presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente dell'Assemblea del Consorzio provvede a trasmettere per iscritto, anche a mezzo telefax,</p>
--	--

<p>l'invito di convocazione a tutti i componenti dell'Assemblea, almeno 5 (cinque) giorni antecedenti quello stabilito. In caso di necessità, la prosecuzione ad altra seduta sarà indicata nell'avviso di convocazione.</p> <p>Nella circostanza di una convocazione straordinaria dell'Assemblea del Consorzio, la comunicazione ai rappresentanti dei soggetti consorziati può essere fatta nelle 48 (quarantotto) ore antecedenti la riunione.</p> <p>Gli atti oggetto di trattazione nell'Assemblea del Consorzio sono messi a disposizione dei componenti dell'Assemblea.</p> <p>2. Il numero legale per la validità delle sedute dell'Assemblea è fissato, in prima convocazione nella misura della presenza dei membri che rappresentino almeno i 2/3 delle quote; in seconda convocazione con la presenza dei</p>	<p>l'invito di convocazione a tutti i componenti dell'Assemblea, almeno 5 (cinque) giorni antecedenti quello stabilito. In caso di necessità, la prosecuzione ad altra seduta sarà indicata nell'avviso di convocazione.</p> <p>Nella circostanza di una convocazione straordinaria dell'Assemblea del Consorzio, la comunicazione ai rappresentanti dei soggetti consorziati può essere fatta nelle 48 (quarantotto) ore antecedenti la riunione.</p> <p>Gli atti oggetto di trattazione nell'Assemblea del Consorzio sono messi a disposizione dei componenti dell'Assemblea.</p> <p>2. Il numero legale per la validità delle sedute dell'Assemblea è fissato, in prima convocazione nella misura della presenza dei membri che rappresentino almeno i 2/3 delle quote; in seconda convocazione con la presenza dei</p>
--	--

<p>membri che rappresentino almeno otto comuni e il 51% delle quote.</p> <p>Il Presidente dell'Assemblea del Consorzio, o in caso di impedimento, il vicepresidente, provvede a dichiarare aperti i lavori della Assemblea entro il limite massimo di 30 (trenta) minuti rispetto all'orario indicato nella convocazione. Nel caso di assenza sia del Presidente che del Vice Presidente, il Presidente potrà delegare a presiedere i lavori dell'assemblea un rappresentante di un altro comune. Nella circostanza della mancanza del numero legale, l'Assemblea è dichiarata dal Presidente deserta ed è riconvocata entro 10 (dieci) giorni con lo stesso ordine del giorno.</p> <p>L'Assemblea, una volta verificata da parte del Presidente la presenza del numero legale, procede alla trattazione, previa una relazione</p>	<p>membri che rappresentino almeno otto comuni e il 51% delle quote.</p> <p>Il Presidente dell'Assemblea del Consorzio, o in caso di impedimento, il vicepresidente, provvede a dichiarare aperti i lavori della Assemblea entro il limite massimo di 30 (trenta) minuti rispetto all'orario indicato nella convocazione. Nel caso di assenza sia del Presidente che del Vice Presidente, il Presidente potrà delegare a presiedere i lavori dell'assemblea un rappresentante di un altro comune. Nella circostanza della mancanza del numero legale, l'Assemblea è dichiarata dal Presidente deserta ed è riconvocata entro 10 (dieci) giorni con lo stesso ordine del giorno.</p> <p>L'Assemblea, una volta verificata da parte del Presidente la presenza del numero legale, procede alla trattazione, previa una relazione</p>
--	--

<p>illustrativa da parte del Presidente dell'Assemblea o da parte del vicepresidente, degli argomenti posti all'ordine del giorno, seguendo l'ordine cronologico indicato. E' facoltà dei componenti dell'Assemblea di chiedere l'inversione di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. In tale circostanza il Presidente, una volta accertata che non vi è l'unanimità di consensi dei presenti, pone in votazione la proposta, che risulta accolta se ottiene la maggioranza dei voti espressi dai presenti.</p> <p>Delle risultanze dei lavori dell'Assemblea è redatto un verbale, di cui viene data lettura nella seduta successiva. In presenza di eventuali sostanziali discordanze rispetto al pensiero e alle proposte formulate, possono essere portate delle "correzioni</p>	<p>illustrativa da parte del Presidente dell'Assemblea o da parte del vicepresidente, degli argomenti posti all'ordine del giorno, seguendo l'ordine cronologico indicato. E' facoltà dei componenti dell'Assemblea di chiedere l'inversione di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. In tale circostanza il Presidente, una volta accertata che non vi è l'unanimità di consensi dei presenti, pone in votazione la proposta, che risulta accolta se ottiene la maggioranza dei voti espressi dai presenti.</p> <p>Delle risultanze dei lavori dell'Assemblea è redatto un verbale, di cui viene data lettura nella seduta successiva. In presenza di eventuali sostanziali discordanze rispetto al pensiero e alle proposte formulate, possono essere portate delle "correzioni</p>
--	--

<p>verbali" dettando brevemente le modifiche e/o integrazioni da parte dei membri dell'Assemblea interessati.</p> <p>3. L'Assemblea del Consorzio è obbligatoriamente convocata entro 20 (venti) giorni dalla richiesta formulata, per iscritto e contenente anche l'argomento e/o gli argomenti da trattare, da un quarto dei soggetti consorziati, oppure da un numero di Comuni rappresentante la maggioranza della popolazione complessiva del Consorzio.</p> <p>4. Le deliberazioni riguardanti gli aspetti di cui all'articolo 10 comma 1 lettera a,b,c,d,e,h,j,l,m sono approvate se ottengono in prima convocazione un numero di voti corrispondenti ai 2/3 dei presenti senza tenere conto della quota rappresentativa. In seconda convocazione le stesse deliberazioni sono approvate se</p>	<p>verbali" dettando brevemente le modifiche e/o integrazioni da parte dei membri dell'Assemblea interessati.</p> <p>3. L'Assemblea del Consorzio è obbligatoriamente convocata entro 20 (venti) giorni dalla richiesta formulata, per iscritto e contenente anche l'argomento e/o gli argomenti da trattare, da un quarto dei soggetti consorziati, oppure da un numero di Comuni rappresentante la maggioranza della popolazione complessiva del Consorzio.</p> <p>4. Le deliberazioni riguardanti gli aspetti di cui all'articolo 10 comma 1 lettera a,b,c,d,e,h,j,l,m sono approvate se ottengono in prima convocazione un numero di voti corrispondenti ai 2/3 dei presenti senza tenere conto della quota rappresentativa. In seconda convocazione le stesse deliberazioni sono approvate se</p>
--	--

<p>ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità vale il voto del Presidente o suo delegato</p> <p>5. Le deliberazioni riguardanti gli aspetti di cui all'articolo 10 comma 1 lettera f,g,i,k,n sono approvate se ottengono in prima convocazione un numero di voti corrispondenti ai 2/3 delle quote rappresentate dai presenti, in seconda convocazione le stesse deliberazioni sono approvate se ottengono il 51% delle quote rappresentate dai presenti.</p> <p>6. E' ammessa la convocazione d'urgenza; in tal caso l'avviso deve pervenire almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per la seduta, anche tramite fax.</p> <p>7. L'eventuale documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è posta a disposizione dei componenti presso la direzione</p>	<p>ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità vale il voto del Presidente o suo delegato</p> <p>5. Le deliberazioni riguardanti gli aspetti di cui all'articolo 10 comma 1 lettera f,g,i,k,n sono approvate se ottengono in prima convocazione un numero di voti corrispondenti ai 2/3 delle quote rappresentate dai presenti, in seconda convocazione le stesse deliberazioni sono approvate se ottengono il 51% delle quote rappresentate dai presenti.</p> <p>6. E' ammessa la convocazione d'urgenza; in tal caso l'avviso deve pervenire almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per la seduta, anche tramite fax.</p> <p>7. L'eventuale documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è posta a disposizione dei componenti presso la direzione</p>
--	--

del consorzio almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

Articolo 12

Presidente dell'Assemblea

1. Il Presidente dell'Assemblea è individuato nella persona del Sindaco pro-tempore del comune capoluogo.

2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, propone gli oggetti da trattare;

3. Il Presidente vigila sull'osservanza da parte del Consiglio di Amministrazione degli indirizzi dati dall'Assemblea per la realizzazione dei programmi e il conseguimento degli scopi di gestione del Consorzio;

4. Il Presidente in caso di assenza o impedimento è sostituito per le funzioni di presidenza dell'assemblea dal Vice presidente o altro delegato;

5. Il Presidente, in caso di

del consorzio almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

Articolo 12

Presidente dell'Assemblea

1. Il Presidente dell'Assemblea è individuato nella persona del Sindaco pro-tempore del comune capoluogo.

2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, propone gli oggetti da trattare;

3. Il Presidente vigila sull'osservanza da parte del Consiglio di Amministrazione degli indirizzi dati dall'Assemblea per la realizzazione dei programmi e il conseguimento degli scopi di gestione del Consorzio;

4. Il Presidente in caso di assenza o impedimento è sostituito per le funzioni di presidenza dell'assemblea dal Vice presidente o altro delegato;

5. Il Presidente, in caso di

assenza o impedimento può essere rappresentato da un suo delegato per l'espressione di voto.

Articolo 13

Deleghe

I legali rappresentanti degli Enti consorziati possono essere sostituiti da un loro delegato con delega scritta come da art. 8.

CAPO III

Consiglio di Amministrazione

Presidente del Consiglio di

Amministrazione

Articolo 14

Consiglio di Amministrazione -

Composizione

Il Consiglio di amministrazione è composto da 7 componenti effettivi di cui uno con funzione di Presidente e uno con funzioni di vice presidente.

Articolo 15

Presidente del Consiglio di

Amministrazione - Nomina

assenza o impedimento, può essere rappresentato da un suo delegato per l'espressione di voto.

Articolo 13

Deleghe

I legali rappresentanti degli Enti consorziati possono essere sostituiti da un loro delegato con delega scritta come da art. 8.

CAPO III

Consiglio di Amministrazione

Presidente del Consiglio di

Amministrazione

Articolo 14

Consiglio di Amministrazione -

Composizione

Il Consiglio di amministrazione è composto da 7 componenti effettivi di cui uno con funzione di Presidente e uno con funzioni di vice presidente.

Articolo 15

Presidente del Consiglio di

Amministrazione - Nomina

Il Presidente dell'assemblea consortile all'interno dei propri amministratori nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione, invece gli altri 6 membri sono eletti dall'assemblea consortile. Il Vice Presidente è nominato dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti.

Articolo 16

Componenti del Consiglio di

Amministrazione - Nomina

I rimanente sei componenti del Consiglio di Amministrazione previsti dall'articolo 14 sono nominati dall'Assemblea con il sistema di votazione previsto dall'art.11.

Articolo 17

Requisiti per la nomina

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono avere i requisiti per la nomina a Consigliere comunale e provinciale

Il Presidente dell'assemblea consortile all'interno dei propri ~~consiglieri e assessori amministratori~~ nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione, invece gli altri 6 membri sono eletti dall'assemblea consortile. Il Vice Presidente è nominato dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti.

Articolo 16

Componenti del Consiglio di

Amministrazione - Nomina

I rimanenti sei componenti del Consiglio di Amministrazione previsti dall'articolo 14 sono nominati dall'Assemblea con il sistema di votazione previsto dall'art.11.

Articolo 17

Requisiti per la nomina

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono avere i requisiti per la nomina a Consigliere comunale e provinciale

o ricoprire cariche pubbliche.

Articolo 18

Durata in carica - Cessazione -

Revoca

1. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo di anni tre e possono essere rinominati una sola volta consecutivamente.

2. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica:

- a) per scadenza del mandato;
- b) per dimissioni;
- c) per revoca.

3. La revoca dalla carica di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione è disposta dall'Assemblea per gravi inadempienze gestionali, col voto favorevole della maggioranza come da art. 11

~~o ricoprire cariche pubbliche~~
rivestire la carica di assessore o consigliere in uno dei comuni consorziati.

Articolo 18

Durata in carica - Cessazione -

Revoca - Decadenza

1. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo di anni tre e possono essere rinominati ~~una sola volta consecutivamente,~~ se sussistono le condizioni di cui all'articolo precedente.

2. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica:

- a) per scadenza del mandato;
- b) per dimissioni;
- c) per revoca.

Gli stessi inoltre decadono automaticamente dal mandato nel momento in cui non rivestono più la carica di assessore o consigliere in uno dei comuni consorziati.

Le dimissioni o le cessazioni comunque verificatesi di oltre la metà dei Consiglieri determina la decadenza dell'intero Consiglio.

Articolo 19

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione:

- compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge e dallo statuto all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze attribuite dalla Legge e dallo statuto ad altri organi;
- collabora con il Presidente del Consiglio di Amministrazione nell'attuazione degli indirizzi generali dell'Assemblea;

3. La revoca dalla carica di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione è disposta dall'Assemblea per gravi inadempienze gestionali, col voto favorevole della maggioranza come da art. 11.

Le dimissioni, la decadenza o le cessazioni comunque verificatesi di oltre la metà dei Consiglieri determina la decadenza dell'intero Consiglio, ad esclusione del Presidente.

Articolo 19

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione:

- compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge e dallo statuto all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze attribuite dalla Legge e dallo statuto ad altri organi;
- collabora con il Presidente del Consiglio di Amministrazione

<p>• riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti della stessa</p> <p>• approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi del Consorzio nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea.</p> <p>2. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a svolgere con rigore le proprie funzioni rispettando le finalità, gli obiettivi e gli indirizzi degli organi del Consorzio, osservando lo Statuto e l'Atto Costitutivo che disciplinano la partecipazione dei Comuni al Consorzio, rispondono dei danni provocati dal non rispetto dello Statuto e dell'atto costitutivo</p> <p>3. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione sono solidalmente responsabili verso il</p>	<p>nell'attuazione degli indirizzi generali dell'Assemblea;</p> <p>• riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti della stessa</p> <p>• approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi del Consorzio nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea.</p> <p>2. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a svolgere con rigore le proprie funzioni rispettando le finalità, gli obiettivi e gli indirizzi degli organi del Consorzio, osservando lo Statuto e l'Atto Costitutivo che disciplinano la partecipazione dei Comuni al Consorzio, rispondono dei danni provocati dal non rispetto dello Statuto e dell'atto costitutivo</p> <p>3. Il Presidente e i componenti del</p>
---	--

Consorzio dei danni provocati dalle violazioni di cui al punto 1), nonché degli obblighi riguardanti la buona conservazione del patrimonio e delle strutture per i servizi alla persona assegnati alla gestione del Consorzio e della conduzione della gestione.

Articolo 20

Sedute del Consiglio di

Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 1 volta al mese.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
3. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e redige i verbali delle deliberazioni adottate.

Consiglio di Amministrazione sono solidalmente responsabili verso il Consorzio dei danni provocati dalle violazioni di cui al punto 1), nonché degli obblighi riguardanti la buona conservazione del patrimonio e delle strutture per i servizi alla persona assegnati alla gestione del Consorzio e della conduzione della gestione.

Articolo 20

Sedute del Consiglio di

Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 1 volta al mese.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
3. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di

<p>4. Alle sedute del Consiglio di amministrazione è invitato a partecipare, senza diritto di voto, Il Presidente dell'Assemblea.</p> <p>5. Il regolamento determina le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione, per particolari materie o oggetti, dirigenti, funzionari del Consorzio, esperti anche estranei al Consorzio stesso.</p> <p>7. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono segrete.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 21</p> <p style="text-align: center;"><u>Presidente del Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni</u></p> <p>1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza istituzionale del Consorzio.</p> <p>2. Il Presidente del Consiglio di</p>	<p>voto e redige i verbali delle deliberazioni adottate.</p> <p>4. Alle sedute del Consiglio di amministrazione è invitato a partecipare, senza diritto di voto, Il Presidente dell'Assemblea.</p> <p>5. Il regolamento determina le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione, per particolari materie o oggetti, dirigenti, funzionari del Consorzio, esperti anche estranei al Consorzio stesso.</p> <p>7. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono segrete.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 21</p> <p style="text-align: center;"><u>Presidente del Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni</u></p> <p>1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza istituzionale del</p>
---	--

<p>Amministrazione è l'organo di raccordo fra l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, coordina l'attività di indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività del Consorzio.</p> <p>3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:</p> <p>a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, propone gli oggetti da trattare; è tenuto a riunire il Consiglio di Amministrazione, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano almeno tre componenti del Consiglio di Amministrazione, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;</p> <p>b) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, alla nomina di commissioni, e alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende ed</p>	<p>Consorzio.</p> <p>2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è l'organo di raccordo fra l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, coordina l'attività di indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività del Consorzio.</p> <p>3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:</p> <p>a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, propone gli oggetti da trattare; è tenuto a riunire il Consiglio di Amministrazione, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano almeno tre componenti del Consiglio di Amministrazione, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;</p> <p>b) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, alla nomina di commissioni, e alla nomina, alla designazione e alla</p>
---	---

<p>istituzioni non riservati dalla legge all'Assemblea;</p> <p>c) coordina l'attività dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ne mantiene l'unità di indirizzo finalizzato alla realizzazione dei programmi ed al conseguimento degli scopi del Consorzio;</p> <p>d) sovrintende alla esecuzione degli atti, nonché all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite e delegate al Consorzio;</p> <p>e) esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.</p>	<p>revoca dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende ed istituzioni non riservati dalla legge all'Assemblea;</p> <p>c) coordina l'attività dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ne mantiene l'unità di indirizzo finalizzato alla realizzazione dei programmi ed al conseguimento degli scopi del Consorzio;</p> <p>d) sovrintende alla esecuzione degli atti, nonché all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite e delegate al Consorzio;</p> <p>e) esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.</p>
<p>4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre:</p> <p>a) vigila sul buon andamento del Consorzio e sull'operato del Direttore;</p> <p>b) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;</p> <p>c) adotta, in caso di necessità ed</p>	<p>4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre:</p> <p>a) vigila sul buon andamento del Consorzio e sull'operato del Direttore;</p> <p>b) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dall'Assemblea</p>

<p>urgenza, e sotto la propria personale responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporsi alla ratifica dello stesso nella sua prima adunanza;</p> <p>d) provvede alla trasmissione in elenco all'Assemblea degli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>e) promuove iniziative di informazione e di partecipazione dei cittadini alle attività del Consorzio;</p> <p>f) cura i rapporti con gli Enti consorziati;</p> <p>g) firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può effettuare, a sua discrezione, speciali deleghe ai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>e dal Consiglio di Amministrazione;</p> <p>c) adotta, in caso di necessità ed urgenza, e sotto la propria personale responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporsi alla ratifica dello stesso nella sua prima adunanza;</p> <p>d) provvede alla trasmissione in elenco all'Assemblea degli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>e) promuove iniziative di informazione e di partecipazione dei cittadini alle attività del Consorzio;</p> <p>f) cura i rapporti con gli Enti consorziati;</p> <p>g) firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può effettuare, a sua discrezione, speciali deleghe ai singoli</p>
---	--

Articolo 22

Indennità

1. Le indennità di carica e di missione a favore del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono deliberate dall'Assemblea.

CAPO IV

Il Revisore dei Conti

Articolo 23

Nomina del Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea, con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'art. 11 sia in prima che in seconda convocazione, in analogia a quanto previsto dagli artt. 234 e ss. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Non può ricoprire la carica di Revisore dei Conti chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità e incompatibilità a Consigliere previsti dalla legge, nonché nelle ipotesi di incompatibilità di cui

componenti del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 22

Indennità

1. Le indennità di carica e di missione a favore del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono deliberate dall'Assemblea.

CAPO IV

Il Revisore dei Conti

Articolo 23

Nomina del Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea, con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'art. 11 sia in prima che in seconda convocazione, in analogia a quanto previsto dagli artt. 234 e ss. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Non può ricoprire la carica di Revisore dei Conti chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità e incompatibilità a Consigliere

al 1° comma dell'art. 2399 del codice civile.

Articolo 24

Attribuzioni del Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei Conti in conformità allo Statuto e all'apposito regolamento:

a) collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo;

b) esprime pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati;

c) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Consorzio;

d) redige l'apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione;

e) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;

f) esprime nella relazione rilievi e proposte tendenti a conseguire

previsti dalla legge, nonché nelle ipotesi di incompatibilità di cui al 1° comma dell'art. 2399 del codice civile.

Articolo 24

Attribuzioni del Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei Conti in conformità allo Statuto e all'apposito regolamento:

a) collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo;

b) esprime pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati;

c) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Consorzio;

d) redige l'apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione;

e) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;

una migliore efficienza e produttività e economicità della gestione.

Articolo 25

Responsabilità

Il Revisore dei Conti risponde della verità delle attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente all'Assemblea.

Articolo 26

Trattamento economico - Durata in carica - Cessazione, decadenza, revoca

1. Il trattamento economico annuo da attribuire al Revisore dei Conti è determinato con deliberazione dell'Assemblea nel rispetto delle norme di legge vigenti.
2. Il Revisore dei Conti resta in carica fino al 30.06 del terzo anno successivo a quello di nomina ed è rieleggibile una sola volta.

f) esprime nella relazione rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza e produttività e economicità della gestione.

Articolo 25

Responsabilità

Il Revisore dei Conti risponde della verità delle attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente all'Assemblea.

Articolo 26

Trattamento economico - Durata in carica - Cessazione, decadenza, revoca

1. Il trattamento economico annuo da attribuire al Revisore dei Conti è determinato con deliberazione dell'Assemblea nel rispetto delle norme di legge vigenti.
2. Il Revisore dei Conti resta in carica fino al 30.06 del terzo anno

<p>3. Il Revisore dei Conti cessa dalla carica per scadenza dell'incarico e per dimissioni.</p> <p>4. Il Revisore dei Conti decade dalla carica in caso di perdita della cittadinanza italiana o per il verificarsi di una delle cause di ineleggibilità e incompatibilità di cui al comma 2 del precedente art.23.</p> <p>5. Il Revisore dei Conti non è revocabile salvo che:</p> <p>a) per gravi violazioni delle norme dello statuto o della legge;</p> <p>b) per inadempienza e in particolare per la mancata redazione dell'apposita relazione che deve accompagnare la proposta di deliberazione dell'Assemblea del rendiconto della gestione.</p> <p>6. Il provvedimento di revoca è adottato dall'Assemblea col voto favorevole della maggioranza prevista dal secondo comma dell'articolo 11, punto 2, 1° co.,</p>	<p>successivo a quello di nomina ed è rieleggibile una sola volta.</p> <p>3. Il Revisore dei Conti cessa dalla carica per scadenza dell'incarico e per dimissioni.</p> <p>4. Il Revisore dei Conti decade dalla carica in caso di perdita della cittadinanza italiana o per il verificarsi di una delle cause di ineleggibilità e incompatibilità di cui al comma 2 del precedente art.23.</p> <p>5. Il Revisore dei Conti non è revocabile salvo che:</p> <p>a) per gravi violazioni delle norme dello statuto o della legge;</p> <p>b) per inadempienza e in particolare per la mancata redazione dell'apposita relazione che deve accompagnare la proposta di deliberazione dell'Assemblea del rendiconto della gestione.</p> <p>6. Il provvedimento di revoca è adottato dall'Assemblea col voto favorevole della maggioranza</p>
--	---

sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 27

Segretario del Consorzio

Il Direttore del Consorzio, o un suo delegato tra il personale del Consorzio o tra i funzionari o impiegati appartenenti ai Comuni costituenti il Consorzio che abbia i requisiti di legge, svolge le funzioni di segretario del Consorzio, consistenti in:

1. partecipare all'Assemblea del Consorzio e redigere e controfirmare i verbali nonché trasmetterli ai soggetti consorziati;
2. tenere il libro verbali delle assemblee;
3. protocollare le corrispondenze in arrivo al Consorzio;
4. collaborare con il Presidente del Consorzio per il disbrigo della corrispondenza;
5. svolgere ogni altra incombenza

prevista dal secondo comma dell'articolo 11, punto 2, 1° co., sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 27

Segretario del Consorzio

Il Direttore del Consorzio, o un suo delegato tra il personale del Consorzio o tra i funzionari o impiegati appartenenti ai Comuni costituenti il Consorzio che abbia i requisiti di legge, svolge le funzioni di segretario del Consorzio, consistenti in:

6. partecipare all'Assemblea del Consorzio e redigere e controfirmare i verbali nonché trasmetterli ai soggetti consorziati;
7. tenere il libro verbali delle assemblee;
8. protocollare le corrispondenze in arrivo al Consorzio;
9. collaborare con il Presidente del Consorzio per il disbrigo della

<p>riguardante il funzionamento del Consorzio.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 28</p> <p style="text-align: center;"><u>Direttore</u></p> <p>1. Il Direttore del Consorzio è nominato dal Consiglio di Amministrazione. I requisiti per la nomina sono stabiliti dal regolamento di organizzazione dei servizi, degli uffici e della dotazione organica.</p> <p>2. L'incarico di Direttore può essere conferito a tempo determinato, mediante contratto di diritto privato, a soggetto avente i requisiti previsti e previa presentazione di curriculum professionale. Se l'assunzione del Direttore avverrà con la procedura della mobilità potrà essere applicato il contratto relativo all'Istituto dal quale lo stesso proviene. L'incarico di Direttore può inoltre essere conferito a un dipendente degli Enti consorziati</p>	<p>corrispondenza;</p> <p>10. svolgere ogni altra incombenza riguardante il funzionamento del Consorzio.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 28</p> <p style="text-align: center;"><u>Direttore</u></p> <p>1. Il Direttore del Consorzio è nominato dal Consiglio di Amministrazione. I requisiti per la nomina sono stabiliti dal regolamento di organizzazione dei servizi, degli uffici e della dotazione organica.</p> <p>2. L'incarico di Direttore può essere conferito a tempo determinato, mediante contratto di diritto privato, a soggetto avente i requisiti previsti e previa presentazione di curriculum professionale. Se l'assunzione del Direttore avverrà con la procedura della mobilità potrà essere applicato il contratto relativo all'Istituto dal quale lo stesso proviene. L'incarico di Direttore</p>
---	---

<p>purché in possesso dei requisiti previsti. L'incarico può essere conferito per un periodo da uno a tre anni e può essere confermato.</p> <p>3. Il consiglio di Amministrazione delibera la conferma in carica del Direttore o la sua cessazione almeno tre mesi prima della scadenza, dandone immediata comunicazione all'interessato.</p> <p>4. Il licenziamento del Direttore nel corso del triennio può aver luogo per giusta causa, per motivi connessi alla funzionalità e all'efficienza del Consorzio.</p> <p>5. Compete in particolare al Direttore:</p> <p>a) formulare proposte, predisporre relazioni tecniche sulle problematiche organizzative dei servizi e delle strutture assegnate in gestione dal Consorzio;</p> <p>b) redigere il Bilancio Preventivo annuale e pluriennale, il Conto Consuntivo e le relazioni di</p>	<p>può inoltre essere conferito a un dipendente degli Enti consorziati purché in possesso dei requisiti previsti. L'incarico può essere conferito per un periodo da uno a tre anni e può essere confermato.</p> <p>3. Il consiglio di Amministrazione delibera la conferma in carica del Direttore o la sua cessazione almeno tre mesi prima della scadenza, dandone immediata comunicazione all'interessato.</p> <p>4. Il licenziamento del Direttore nel corso del triennio può aver luogo per giusta causa, per motivi connessi alla funzionalità e all'efficienza del Consorzio.</p> <p>5. Compete in particolare al Direttore:</p> <p>j) formulare proposte, predisporre relazioni tecniche sulle problematiche organizzative dei servizi e delle strutture assegnate in gestione dal Consorzio;</p> <p>k) redigere il Bilancio Preventivo</p>
--	---

<p>accompagnamento per l'esame da parte del Consiglio di Amministrazione e successivamente per l'approvazione dell'Assemblea del Consorzio;</p> <p>c) partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>d) dirigere e sovrintendere al personale alle dipendenze dirette, adottando i provvedimenti per l'assegnazione dei carichi di lavoro e per il miglioramento dei servizi e delle strutture a garanzia delle persone;</p> <p>e) disporre le misure disciplinari nei confronti del personale, formulare le proposte al Consiglio di Amministrazione per l'adozione dei provvedimenti di sospensione, licenziamento o equiparati del personale;</p> <p>f) presiedere le commissioni di gara o di concorso, stipulare contratti e convenzioni nell'interesse del consorzio previa approvazione del</p>	<p>annuale e pluriennale, il Conto Consuntivo e le relazioni di accompagnamento per l'esame da parte del Consiglio di Amministrazione e successivamente per l'approvazione dell'Assemblea del Consorzio;</p> <p>l) partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>m) dirigere e sovrintendere al personale alle dipendenze dirette, adottando i provvedimenti per l'assegnazione dei carichi di lavoro e per il miglioramento dei servizi e delle strutture a garanzia delle persone;</p> <p>n) disporre le misure disciplinari nei confronti del personale, formulare le proposte al Consiglio di Amministrazione per l'adozione dei provvedimenti di sospensione, licenziamento o equiparati del personale;</p> <p>o) presiedere le commissioni di gara o di concorso, stipulare contratti</p>
--	--

<p>Consiglio di Amministrazione;</p> <p>g) adottare gli atti di propria competenza che impegnano il Consorzio verso l'esterno e provvedere direttamente, sotto la propria responsabilità, agli acquisti in economia ed alle spese ed opere necessarie per il normale ed ordinario funzionamento del consorzio, entro i limiti assegnati dal regolamento di cui deve essere dotata la stessa;</p> <p>h) firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>i) controfirmare gli ordinativi di incasso e di pagamento;</p>	<p>e convenzioni nell'interesse del consorzio previa approvazione del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>p) adottare gli atti di propria competenza che impegnano il Consorzio verso l'esterno e provvedere direttamente, sotto la propria responsabilità, agli acquisti in economia ed alle spese ed opere necessarie per il normale ed ordinario funzionamento del consorzio, entro i limiti assegnati dal regolamento di cui deve essere dotata la stessa;</p> <p>q) firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>r) controfirmare gli ordinativi di incasso e di pagamento;</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 29</p> <p style="text-align: center;"><u>Scioglimento del Consorzio e recesso dei soggetti consorziati</u></p> <p>Lo scioglimento del Consorzio ha luogo, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 32, indipendentemente dalla data di</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 29</p> <p style="text-align: center;"><u>Scioglimento del Consorzio e recesso dei soggetti consorziati</u></p> <p>Lo scioglimento del Consorzio ha luogo, fatto salvo quanto previsto</p>

<p>scadenza, quando la maggioranza dei soggetti consorziati, per propria valutazione autonoma, e con deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali, decide di non continuare a farne parte.</p> <p>Il Presidente del Consorzio appena ricevute dai soggetti consorziati le delibere esecutive dei Consigli Comunali, provvede a convocare entro i successivi 20 giorni, l'Assemblea del Consorzio per la presa d'atto delle condizioni che fanno venir meno la prosecuzione delle funzioni e delle attività del Consorzio.</p> <p>Con la presa d'atto dello scioglimento del Consorzio di cui al punto precedente, i Sindaci dei Comuni del Consorzio costituiscono una commissione per l'alienazione del patrimonio immobiliare e di quant'altro risultante dalla documentazione esistente.</p> <p>Le risultanze positive e derivanti</p>	<p>al successivo art. 32, indipendentemente dalla data di scadenza, quando la maggioranza dei soggetti consorziati, per propria valutazione autonoma, e con deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali, decide di non continuare a farne parte.</p> <p>Il Presidente del Consorzio appena ricevute dai soggetti consorziati le delibere esecutive dei Consigli Comunali, provvede a convocare entro i successivi 20 giorni, l'Assemblea del Consorzio per la presa d'atto delle condizioni che fanno venir meno la prosecuzione delle funzioni e delle attività del Consorzio.</p> <p>Con la presa d'atto dello scioglimento del Consorzio di cui al punto precedente, i Sindaci dei Comuni del Consorzio costituiscono una commissione per l'alienazione del patrimonio immobiliare e di quant'altro risultante dalla</p>
---	--

<p>dalla liquidazione di tutto il patrimonio sono ripartite tra i Comuni costituenti il Consorzio al momento dello scioglimento componenti dello stesso, secondo parametri che tengono conto dei criteri seguiti nella determinazione delle quote di partecipazione dei Comuni.</p> <p>Nel corso della durata del Consorzio ogni soggetto consorziato può liberamente recedere dal Consorzio con delibera del Consiglio Comunale; il diritto di recesso potrà essere esercitato con preavviso, a mezzo di lettera raccomandata A.R., almeno 6 mesi prima rispetto all'inizio del terzo anno finanziario successivo.</p> <p>Il Comune recedente dovrà comunque provvedere agli impegni di spesa assunti verso il Consorzio per i servizi in essere. Il recedente non avrà diritto ad alcun rimborso delle somme conferite a titolo di</p>	<p>documentazione esistente.</p> <p>Le risultanze positive e derivanti dalla liquidazione di tutto il patrimonio sono ripartite tra i Comuni costituenti il Consorzio al momento dello scioglimento componenti dello stesso, secondo parametri che tengono conto dei criteri seguiti nella determinazione delle quote di partecipazione dei Comuni.</p> <p>Nel corso della durata del Consorzio ogni soggetto consorziato può liberamente recedere dal Consorzio con delibera del Consiglio Comunale; il diritto di recesso potrà essere esercitato con preavviso, a mezzo di lettera raccomandata A.R., almeno 6 mesi prima rispetto all'inizio del terzo anno finanziario successivo.</p> <p>Il Comune recedente dovrà comunque provvedere agli impegni di spesa assunti verso il Consorzio per i servizi in essere. Il recedente non</p>
--	---

partecipazione delle spese di investimento ed inoltre non potrà avanzare pretese sul patrimonio consortile.

L'Assemblea verificati gli impegni e le obbligazioni assunte dall'Ente recedente stabilisce i termini e le condizioni del recesso. La deliberazione deve essere adottata entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta.

Il recesso comporta altresì il venir meno delle prerogative che a norma dello Statuto sono assicurate ai soggetti consorziati.

Articolo 30

Collaborazioni esterne

1. Per obiettivi determinati il Consorzio può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità da disciplinare con apposito contratto che indichi il contenuto della prestazione, la durata e il corrispettivo.

avrà diritto ad alcun rimborso delle somme conferite a titolo di partecipazione delle spese di investimento ed inoltre non potrà avanzare pretese sul patrimonio consortile.

L'Assemblea verificati gli impegni e le obbligazioni assunte dall'Ente recedente stabilisce i termini e le condizioni del recesso. La deliberazione deve essere adottata entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta.

Il recesso comporta altresì il venir meno delle prerogative che a norma dello Statuto sono assicurate ai soggetti consorziati.

Articolo 30

Collaborazioni esterne

1. Per obiettivi determinati il Consorzio può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità da disciplinare con apposito contratto che indichi il contenuto della

<p>2. Per tali forme di collaborazione il consorzio può avvalersi di liberi professionisti o di personale dipendente da altri Enti pubblici nel rispetto della normativa generale vigente, previa acquisizione di curriculum che dimostri la professionalità e le capacità richieste.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 31</p> <p style="text-align: center;"><u>Personale del Consorzio</u></p> <p>1. Il Consorzio può esercitare i propri compiti con personale comandato in via temporanea, dagli Enti consorziati, da altri Enti, o con personale proprio. Per quanto attiene il personale proprio lo stato giuridico ed economico viene regolamentato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di contratto di diritto privato, con specifico riferimento alla tipologia di mansione per la quale si procede alla assunzione.</p> <p>2. Il Consorzio dispone di un</p>	<p>prestazione, la durata e il corrispettivo.</p> <p>2. Per tali forme di collaborazione il consorzio può avvalersi di liberi professionisti o di personale dipendente da altri Enti pubblici nel rispetto della normativa generale vigente, previa acquisizione di curriculum che dimostri la professionalità e le capacità richieste.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 31</p> <p style="text-align: center;"><u>Personale del Consorzio</u></p> <p>1. Il Consorzio può esercitare i propri compiti con personale comandato in via temporanea, dagli Enti consorziati, da altri Enti, o con personale proprio. Per quanto attiene il personale proprio lo stato giuridico ed economico viene regolamentato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di contratto di diritto privato, con specifico riferimento alla tipologia di mansione per la</p>
---	--

regolamento dei servizi, degli uffici e della dotazione organica.

Articolo 32

Norme transitorie

1. Lo scioglimento del Consorzio, non può essere deliberato nel primo quinquennio dalla costituzione del consorzio.

2. La determinazione delle quote al momento della costituzione del Consorzio è indicata nell'atto costitutivo.

3. Il Consorzio recepisce e fa propri tutti i contratti in essere con l'ufficio del piano sino alla loro naturale scadenza

Articolo 33

Controversie

1. Ogni controversia tra gli enti consorziati o tra essi e il Consorzio, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente statuto, viene rimessa alle determinazioni di un Collegio

quale si procede alla assunzione.

2. Il Consorzio dispone di un regolamento dei servizi, degli uffici e della dotazione organica.

Articolo 32

Norme transitorie

1. Lo scioglimento del Consorzio, non può essere deliberato nel primo quinquennio dalla costituzione del consorzio.

2. La determinazione delle quote al momento della costituzione del Consorzio è indicata nell'atto costitutivo.

3. Il Consorzio recepisce e fa propri tutti i contratti in essere con l'ufficio del piano sino alla loro naturale scadenza

Articolo 33

Controversie

3. Ogni controversia tra gli enti consorziati o tra essi e il Consorzio, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente

Arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo dai due arbitri così nominati, ovvero, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Mantova.

2. Gli arbitri, così nominati, hanno mandato di comporre la controversia attraverso arbitrato irrituale e la loro determinazione non sarà suscettibile di qualsiasi impugnativa.

Articolo 34

Disposizioni Finali

Il presente Statuto viene redatto in conformità alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Per quanto non previsto dalle norme del presente Statuto si fa riferimento alla legislazione nazionale, regionale ed ai regolamenti vigenti in materia.

statuto, viene rimessa alle determinazioni di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo dai due arbitri così nominati, ovvero, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Mantova.

4. Gli arbitri, così nominati, hanno mandato di comporre la controversia attraverso arbitrato irrituale e la loro determinazione non sarà suscettibile di qualsiasi impugnativa.

Articolo 34

Disposizioni Finali

Il presente Statuto viene redatto in conformità alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Per quanto non previsto dalle norme del presente Statuto si fa riferimento alla legislazione nazionale, regionale ed ai regolamenti vigenti in

	materia.
--	----------